



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
CHIOGGIA

AUTORIZZAZIONE N. 67/2023

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia:

- VISTA:** la nota prot.n. ALNG 0262/23 assunta a prot. n. 36081 in data 11/11/2023 mediante la quale la soc. Terminale GNL Adriatico S.r.l., con sede legale a Milano, via Santa Radegonda n. 8, ha provveduto a richiede la possibilità di autorizzare una fase sperimentale per l'effettuazione di operazioni di ormeggio e disormeggio di navi metaniere in regime di deroga all'ordinanza n. 38/2023 con i limiti operativi definiti da SIPORT21;
- VISTO:** il Rapporto Finale redatto da SIPORT21, all'esito dell'attività svolta presso il Centro di Simulazione di Madrid, trasmesso con nota prot.n. ALNG-0239/23 acquisita a prot.n.32503 in data 12/10/2023, il quale non evidenzia criticità allo svolgimento delle manovre in arco notturno e definisce possibili limiti operativi superiori a quelli imposti con ordinanza n. 38/2023;
- VISTE:** le risultanze del tavolo tecnico riunitosi in data 23/11/2023, di cui al verbale acquisito a prot.n. 37689 in data 24/11/2023, nel corso del quale è stata condivisa con i partecipanti sia la possibilità di prevedere un periodo sperimentale di sei mesi in cui verranno applicati alcuni dei limiti operativi massimi proposti da SIPORT21 sia le ulteriori evidenze ritenute utili al fine di una più ampia valutazione su una eventuale revisione dell'ordinanza n. 38/2023 al termine del suddetto periodo di prova;
- VISTA:** la disponibilità della società istante di garantire una familiarizzazione, presso i simulatori di plancia, a favore della Corporazione dei Piloti di Chioggia e Porto Levante e a beneficio dei comandanti dei rimorchiatori facenti capo alla Società Adriatic Towage, i cui soggetti prestano servizio presso la piattaforma off-shore;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 38/2023 in data 22/06/2023 recante la Rev. 01 al "*Regolamento di sicurezza e di polizia marittima del terminale marino Adriatic LNG*";
- VISTO:** il regolamento interno di sicurezza "*Adriatic LNG Terminal Regulation & Informations Booklet*" Rev.5 (2023) con particolare riferimento ai paragrafi 3.6;3.7;10.1.3
- VISTI:** gli artt. 17, 28, 30, 62, e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- CONSIDERATA:** la valutazione eseguita dai propri Uffici sulla base degli elementi forniti dal Centro di Simulazioni SIPORT21, della partecipazione del personale dipendente alle sessioni di simulazione, dell'esperienza professionale maturata dagli operatori e secondo le indicazioni contenute nelle direttive nazionali e nelle linee guida internazionali;
- RITENUTO:** necessario emanare un opportuno provvedimento autorizzativo al fine di disciplinare i profili di competenza in materia di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare

A U T O R I Z Z A

Per quanto di competenza, e ai soli fini della sicurezza della navigazione, per un periodo sperimentale di sei mesi dal rilascio della presente, l'effettuazione delle manovre di ormeggio e disormeggio in parziale deroga a quanto previsto all'interno dell'art. 6 di cui all'ordinanza n. 38 del 22/06/2023.

Nello specifico, le operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi metaniere al Terminale offshore dovranno avvenire come di seguito:

1. Per le navi metaniere di tipo **Conventional** i limiti massimi di altezza d'onda significativa per l'effettuazione delle operazioni di ormeggio e disormeggio sono quelli della tabella di cui all'art.6 dell'Ordinanza n.63/2008 nella versione originaria del 02/09/2008:
2. Per le navi metaniere di tipo **Q-Flex** (ovvero diverse da quelle di cui al punto 1) i limiti massimi di intensità del vento ed altezza d'onda significativa per l'effettuazione delle operazioni di ormeggio e disormeggio sono elevati rispettivamente a 20 nodi (velocità media) e a metri 1,5 da qualsiasi direzione e con intensità di corrente mai superiore a 0,5 nodi;
3. Le suddette manovre di ormeggio e disormeggio verranno effettuate con i quattro rimorchiatori da 65T di Bollard Pull che attualmente prestano servizio al Terminale;
4. Le manovre di ormeggio e disormeggio potranno avvenire anche in orario notturno a discrezione del Comandante dell'unità, laddove le condizioni meteomarine lo consentano, sentiti i Servizi Tecnico Nautici e l'Offshore Installation Manager.

Le deroghe di cui al presente provvedimento sono da ritenersi valide alle seguenti condizioni:

- A. Venga comunicata dalla Società istante entro le 48h antecedenti alle manovre di ormeggio e disormeggio alla Capitaneria di porto di Chioggia l'intenzione di procedere all'ormeggio ovvero disormeggio delle unità metaniere in deroga all'ordinanza n. 38/2023 ed entro i limiti operativi massimi di cui alla presente autorizzazione;
- B. Vengano redatti, laddove si sia operato in deroga all'art. 6 dell'ordinanza n. 38/2023, dettagliati rapporti da parte dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio, contenenti una descrizione della manovra e degli ordini impartiti, delle azioni intraprese e di eventuali criticità o aspetti meritevoli di attenzione, da far pervenire per le vie ufficiali a questa Autorità entro e non oltre le 48h successive al termine della manovra;
- C. Venga redatto, laddove si sia operato in deroga all'art. 6 dell'ordinanza n. 38/2023, separato rapporto da parte della società concessionaria, da far pervenire per le vie ufficiali a questa Autorità entro e non oltre le 48h successive al termine della manovra;
- D. Venga redatto, entro la scadenza del presente provvedimento, un *memorandum* che contenga le procedure operative dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio. Tale documento dovrà poi essere condiviso con questa Capitaneria di porto;
- E. Vengano messi a disposizione mezzi navali a favore degli appartenenti all'A.T.I. Ormeggiatori dei Porti di Chioggia, Venezia e Ravenna, laddove questi lo ritengano necessario o opportuno, per la salita e la discesa dalla piattaforma;
- F. Vengano organizzate sessioni di familiarizzazione e training presso i simulatori di plancia a favore della Corporazione dei Piloti di Chioggia e Porto Levante e a favore dei comandanti dei rimorchiatori facenti capo alla Società Adriatic Towage.

Per tutto quanto non espressamente derogato valgono le prescrizioni di cui all'ordinanza n.38 in data 22/06/2023.

Il richiedente, a seguito della notifica, accetta le prescrizioni contenute nel presente provvedimento e assume formale impegno di piena osservanza delle stesse.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'automatica inefficacia dello stesso.

Resta ferma la facoltà di questa Autorità Marittima di sospendere, revocare o annullare il presente provvedimento in qualsiasi momento, con comunicazione anche vie brevi in caso di urgenza, fatto salvo, in ogni caso, l'inoltro di provvedimento formale motivato a mezzo posta elettronica certificata.

Il presente provvedimento è da intendersi legalmente dato dall'Autorità competente, ed ogni violazione allo stesso, qualora non configuri reato, verrà sanzionata ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e/o delle altre norme vigenti in materia.

Chioggia, *(data della firma digitale)*.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Alessio PALMISANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 07 marzo 2005 n.82